



Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 27 anno 2022

RICORSO n. 07/2020/23

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Paolo Severini	Presidente
Dott.ssa Cristiana Baggiani	componente
Dott. Vincenzo Bonetti	componente
Dott. Massimo Morgante	componente
Dott. Carmelo Catania	componente
Dott. Ciro Signorello	componente
Dott.ssa Amalia Bisceglia	componente

con l'assistenza del dott. Antonio Federici, Segretario verbalizzante;

visti gli atti;

udita la relazione del Presidente e relatore, dott. Severini;

udite le parti presenti, come da verbale;

ha pronunciato nell'adunanza pubblica del 4 novembre 2022 la seguente

DECISIONE

sul ricorso

proposto dai dott.ri Fabio Corbino, Gabriele Gabbas, Giorgio Giuseppe Malagò, Paolo Di Lorenzo, Pasquale Di Iasio, Simone Giacomini, Norma Agnese Saletta, Enrico Fornara, Maria Boninsegna, Elena Simona Molteni, Marcella Mazzola, Paolo Perotto, Flavio Nava, domiciliati presso lo studio dell'Avv. Enrica Luigina Tedeschi, sito in Milano, via M. Melloni 28 (indirizzo enricaluigina.tedeschi@milano.pecavvocati.it);



avverso

il provvedimento di inammissibilità della candidatura della Lista UNITI per l'elezione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza e Sondrio a firma del responsabile del procedimento Francesco Ascoli del 29/08/2020 comunicata via PEC il 29/08/2020 e per la declaratoria di illegittimità/annullabilità/nullità del provvedimento citato;

contro

l'Ordine Provinciale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione delle province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Brianza e Sondrio;

e nei confronti di

Procuratore della Repubblica competente territorialmente, Ministero della Salute, Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP).

F A T T O

A seguito del Decreto del Ministero della Salute datato 15 marzo 2018 avente ad oggetto : “ Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie” il Presidente dell'Ordine dei Tecnici di Radiologia Medica e delle Professioni Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza e Sondrio, nella persona del dott. Diego Catania, provvedeva a convocare per il giorno 4 settembre 2020 l'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020-2024.

Nella citata convocazione viene indicato a pagina 1 quanto segue : “ Possono essere eletti (elettorato passivo) unicamente coloro che risultino iscritti all'Albo con iscrizione deliberata al momento della presentazione delle singole candidature e delle liste” ed ancora a pagina 2 : “ Sono eleggibili tutti gli iscritti agli Albi di rispettiva competenza presso l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Sondrio, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista”. Sempre in base al citato avviso di convocazione (pag. 3) “ le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritte da un numero di firme pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate”.

“ La singola candidatura e le liste devono essere presentate perentoriamente almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni in prima convocazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo email : milano@pec.tsrp.org o personalmente presso la sede dell'Ordine ”.

Così come dichiarato dai ricorrenti la candidatura della lista UNITI è stata inviata via pec in data 24 agosto 2020, ma non è stata accettata dal sistema a causa del superamento della dimensione massima consentita. Solo in data 25 agosto 2020 l'Ordine dei T.S.R.M. e P.S.T.R.P. di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza e Sondrio dei Tecnici Sanitari ha ricevuto via pec la predetta candidatura.

Quindi l'ente ordinistico, nella persona del responsabile del procedimento, Dott. Francesco Ascoli, con provvedimento prot. n. 689 del 29/08/2020 ha comunicato via pec al referente della Lista UNITI l'inammissibilità della candidatura della predetta lista per l'elezione del Consiglio Direttivo del menzionato Ordine per le seguenti motivazioni : 1) in quanto la candidatura della Lista UNITI è

U



giunta all'Ordine oltre il termine perentorio indicato dall'art. 2, comma 3, del D.M. Salute 15 marzo 2018 (oltre il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni). Di conseguenza, tenuto conto che le elezioni si svolgevano il giorno 4 settembre 2020, il termine ultimo per la presentazione delle candidature andava individuato nel giorno 24 agosto 2020; 2) ineleggibilità di un candidato in quanto il candidato, Sig. Flavio Nava, al momento della tardiva iscrizione all'albo di competenza (giugno luglio 2020), ha dichiarato fatti non rispondenti alla realtà storica. Trattasi di un comportamento da cui discende l'inammissibilità dell'intera lista, senza possibilità di ammissioni parziali; 3) riconducibilità della Lista alla Sigla Sindacale CISL. Tale circostanza contrasterebbe con il tenore della L. 11 gennaio 2018 n. 3, la quale, affermando che gli Ordini delle Professioni sanitarie non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale (art. 1, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 233 del 1946 ha tracciato una netta linea di separazione tra l'attività svolta dagli Ordini e quella dei Sindacati. Per tale ragione gli Ordini delle Professioni sanitarie sono stati istituiti come alternativi ai sindacati; 4)

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i dott.ri Corbino, Gabbas, Malagò, Di Lorenzo, Di Iasio, Giacomini, Saletta, Fornara, Boninsegna, Molteni, Mazzola, Perotto, e Nava chiedono l'annullamento del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della candidatura della Lista Uniti per le elezioni del Consiglio Direttivo del citato Ordine, per i motivi di gravame di seguito indicati.

Con il primo motivo di gravame parte ricorrente deduce :

1/ Nullità/ annullabilità/illegittimità dell'atto amministrativo per mancanza degli elementi essenziali. Incompetenza del Sig. Francesco Ascoli.

A) Violazione art. 21 septies della l. n. 241/1990; B) Violazione del Regolamento del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari Radiologia Medica Milano-Como-Lecco- Lodi-Monza Brianza-Sondrio; c) Violazione del Regolamento per l'elezione degli organi dell'Ordine.

I ricorrenti deducono l'inammissibilità del provvedimento di inammissibilità della candidatura lista Uniti in quanto emanato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell'ente ordinistico.

Secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe stato emanato in carenza di potere in quanto proveniente da un soggetto (il sig. Francesco Ascoli quale responsabile del procedimento) non legittimato da un precedente atto presupposto legittimante il suo potere.

In particolare la L. n. 241/1990 all'art. 4, comma 1, prevede che le PP.AA. debbano determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento formale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Il secondo comma della norma citata prevede che le disposizioni relative all'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento siano rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli regolamenti.

Gli atti con cui la P.A. indica le suddette unità organizzative responsabili dell'iter procedimentale vengono adottati in forma di regolamenti.

I ricorrenti rappresentano che il Regolamento costitutivo del Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari Radiologia Medica Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-Sondrio, il Regolamento per l'elezione degli organi dell'ordine, l'avviso di convocazione non prevedono un organo o ufficio specifico deputato al controllo delle candidature singole e delle liste concorrenti né tanto meno responsabili dell'iter procedimentale.

Inoltre i ricorrenti rappresentano che nella fattispecie non sarebbe stata mai data comunicazione alcuna ai candidati della Lista Uniti della nomina del Sig. Francesco Ascoli quale responsabile del procedimento relativo al sindacato sulla correttezza della candidatura e già solo per questo il provvedimento impugnato dovrebbe essere considerato nullo.

Secondo la tesi di parte ricorrente, pur ammettendo la legittimità dell'investitura del Sig. Ascoli quale responsabile del procedimento relativo al sindacato sulla correttezza delle candidature



Handwritten signature or mark.

singole e delle liste concorrenti, lo stesso comunque non aveva alcuna competenza conferitagli dalla legge ad emanare un provvedimento di esclusione della candidatura della lista o del candidato singolo.

Secondo i ricorrenti il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere adottato dal Presidente dell'Ordine, Dott. Diego Catania.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti il provvedimento impugnato sarebbe frutto di una congettura e/o macchinazione posta in essere dal citato Presidente dell'Ordine, Dott. Catania, candidato nella lista concorrente a quella "UNITI" al fine di escludere dalla contesa elettorale ogni lista concorrente eliminando in radice la competizione che avrebbe potuto dare per la lista del Presidente dell'Ordine esito negativo.

Parte ricorrente adombra che il comportamento posto in essere dal Dott. Catania possa integrare la fattispecie di reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.

Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la tardività della candidatura della Lista UNITI con violazione dell'art. 2, comma 3, del D.M. Salute 15 marzo 2018.

Nel provvedimento impugnato si legge che la candidatura della Lista UNITI sarebbe giunta all'Ordine oltre il termine perentorio indicato dall'art. 2, comma 3, del D.M. Salute 15 marzo 2018 (oltre il decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni). Di conseguenza, tenuto conto che le elezioni si svolgevano il giorno 4 settembre 2020 e che la lista è stata inviata correttamente via pec solo in data 25/08/2020, la presentazione è stata tardiva in quanto il termine ultimo per la presentazione delle candidature andava individuato alle ore 23.59 del 24 agosto 2020.

Secondo la tesi di parte ricorrente invece la lista UNITI sarebbe stata presentata nel pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 2, comma 3, del D.M. Salute 15 marzo 2018.

Infatti per i ricorrenti il calcolo dei 10 giorni va eseguito a ritroso escludendo il dies a quo (04/08/2020) e, pertanto, il giorno di scadenza della presentazione andrebbe considerato il 25 agosto 2020.

Secondo parte ricorrente il criterio di calcolo sarebbe lo stesso di quello già adottato dall'Ordine nell'avviso di convocazione per l'elezione delle Commissioni d'Albo per il quadriennio 2019-2023 con la data di prima convocazione per le elezioni fissata il 29 novembre 2019 e data di scadenza indicata per la presentazione delle liste il 19/11/2019, data espressamente indicata nell'avviso.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce sotto un primo profilo l'ineleggibilità di un candidato, Sig. Flavio Nava. Violazione dell'art. 2. 2 del Decreto Ministero Salute 15 marzo 2018; art. 2, comma 1, decreto Ministero della Salute 15 marzo 2018.

Nel provvedimento impugnato si legge che il Sig. Flavio Nava, al momento della tardiva iscrizione all'albo di competenza (giugno luglio 2020), ha dichiarato fatti non rispondenti alla realtà storica ed ha precisamente dichiarato di non avere lavorato negli anni 2018, 2019. La fattispecie considerata genera certamente un comportamento gravemente contrastante con i requisiti per ricoprire il ruolo che il candidato della lista intende ricoprire, tanto che verosimilmente trattasi di un comportamento che dovrà essere valutato dall'autorità competente".

Con il decreto Ministero della Salute dell'11 giugno 2019, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall'art. 4 della L. n. 3/2018, è stata decretata l'elezione del consiglio direttivo degli Ordini dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione prevedendo le procedure e le modalità individuate nel decreto del Ministero della Salute del 15 marzo 2018.

Tale decreto attuativo disciplina le procedure per la composizione dei seggi elettorali, per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste, per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede per il rinnovo degli Ordini delle professioni sanitarie e dei loro organi.

L'articolo 2 (presentazione delle liste) al comma 1 specifica che "sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, compresi i consiglieri e i componenti del collegio dei revisori uscenti che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista".



4

Unico requisito previsto dal D.M. sopracitato per la candidabilità del candidato è l'iscrizione all'Ordine.

Secondo i ricorrenti la dichiarazione di fatti non rispondenti alla realtà storica da parte del Sig. Flavio Nava non costituisce uno specifico requisito di eleggibilità di un candidato previsto dalla legge con conseguente illegittimità per violazione di legge del provvedimento impugnato

Sotto un secondo profilo del terzo motivo di gravame i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 5 del regolamento per l'elezione degli organi dell'Ordine.

Tale norma così recita : “ sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, compresi i consiglieri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e i componenti delle Commissioni d'albo uscenti, che potrebbero presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Il citato Regolamento stabilisce quale unico criterio di eleggibilità l'iscrizione all'Ordine, indipendentemente dai comportamenti tenuti dal candidato che potrebbero formare oggetto di procedimenti disciplinari.

Secondo parte ricorrente il Sig. Nava assolve pienamente tale requisito essendo regolarmente iscritto all'Ordine il 13 luglio 2020, così come risulta ammesso dal provvedimento impugnato e così come risulta provato dalla documentazione versata in atti

Quindi per l'elezione del Consiglio direttivo non è prevista alcuna norma che stabilisca le cause di ineleggibilità/incandidabilità dell'elettore passivo e, pertanto, l'unica possibile resta la non iscrizione all'albo, insussistente nel caso di specie con conseguente illegittimità del provvedimento gravato.

Inoltre si rileva anche che l'eventuale assenza di requisiti elettorali di un candidato non può comportare certo l'esclusione dell'intera lista dalla gara elettorale anche perché lo stesso Regolamento prevede che la presentazione di una candidatura in una lista vale anche come presentazione di una singola candidatura, per quello stesso organo.

Sotto un terzo profilo del terzo motivo di gravame i ricorrenti deducono l'insufficiente rappresentatività delle professioni sanitarie. Violazione art. 1, comma 1, del D.M. Salute 15 marzo 2018. Violazione del Regolamento per l'elezione degli Organi dell'Ordine. Violazione interpretazione Ministero della salute 05/09/2019 della Rappresentanza per le aree Tecnico Sanitaria e della Riabilitazione.

Nel provvedimento impugnato si legge che “ la candidatura della lista UNITI non può essere ammessa per via della inadeguata rappresentatività dei professionisti iscritti presso l'Ordine procedente nella misura in cui, a fronte di diciannove distinte professionalità, ivi è inclusa la candidatura dei professionisti iscritti ad appena 5 albi. Tale circostanza è da ritenersi incompatibile con quanto statuito dall'art. 1, comma 1 del citato D.M. Salute del 15 marzo 2018 nella parte in cui prevede che ciascun Ordine elegge i propri organi direttivi “ fra gli iscritti all'albo” e, quindi, tale disposizione va interpretata nel senso di richiedere la più ampia rappresentatività delle professioni elencate nella L. n. 3/2018. Pertanto, seppur non può pretendersi che tutte le diciannove professioni siano rappresentate in ciascuna lista (non ultimo in quanto il Consiglio Direttivo si compone di membri inferiore a quello degli albi) una rappresentatività inferiore del 30% della platea non può ritenersi sufficiente”

Secondo parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 15 marzo 2018 non prevede alcun limite di rappresentatività dei professionisti iscritti presso l'Ordine limitandosi a stabilire gli organi da eleggere.

La citata norma recita che il Consiglio Direttivo è eletto tra gli iscritti agli Albi e pone come unica indicazione che sia favorito l'equilibrio di genere ed il ricambio generazionale.

Secondo la tesi di parte ricorrente, contrariamente a quanto dichiarato nel provvedimento impugnato, la stessa interpretazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 16 giugno 2019 fornita dal Ministero della Salute al Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione prevede che “ l'espressione “ di altrettante professioni” in assenza di un criterio che definisca come scegliere le 4 professioni in rappresentanza dell'area, non avrebbe comunque consentito di garantire



Handwritten signature or mark.

la massima rappresentatività delle professioni sanitarie interessate, con il rischio concreto di poter essere, invece, percepita come una limitazione della volontà di espressione degli iscritti agli albi professionali in ordine alla composizione del Consiglio Direttivo del proprio Ordine Professionale.

Quindi si rileva che i candidati eletti andranno a rappresentare non già la propria professione sanitaria, ma tutta l'area delle professioni sanitarie di riferimento.

In ultima analisi per i ricorrenti l'interpretazione ministeriale indica espressamente l'impossibilità di garantire la più ampia rappresentatività delle professioni elencate e non ha affatto la diversa e fuorviante interpretazione fornita dall'Ordine nel provvedimento impugnato.

Quindi, risultando per tabulas che la lista UNITI era stata sottoscritta da 13 candidati rappresentanti il numero dei componenti l'organo da eleggere, l'ente ordinistico doveva limitarsi ad accertare i requisiti di eleggibilità senza entrare nel merito della insufficiente rappresentatività.

Con il quarto motivo parte ricorrente contesta la riconducibilità della lista UNITI alla sigla sindacale CISL. Violazione art. 1 comma 1 del D.M. Salute 15/03/2018. Violazione del regolamento per l'elezione degli organi dell'Ordine. Violazione avviso di convocazione.

Per i ricorrenti la motivazione del provvedimento impugnato per cui la candidatura della lista UNITI sarebbe inammissibile perché direttamente riconducibile alle sigle sindacali CGIL CISL UIL sarebbe generica, oltre che illegittima e discriminatoria nonché frutto di eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche.

Gli odierni ricorrenti si sarebbero candidati come singoli senza alcun riferimento neppure testuale alle sigle sindacali citate. La Lista si chiama UNITI e non fa alcun riferimento neppure in via indiretta a sigle sindacali.

Da ultimo i ricorrenti deducono come tutte le quattro motivazioni addotte dall'Ordine resistente nel provvedimento impugnato siano quindi viziate, oltre che per violazione di legge, anche per eccesso di potere.

Parte ricorrente chiede anche l'adozione di misure cautelari in quanto risulterebbe fondato il fumus di fondatezza del ricorso, nonché sarebbe sussistente anche il periculum in mora rappresentato dal consolidarsi degli esiti della consultazione elettorale.

Quindi i ricorrenti, previa adozione di misure cautelari atte a preservare il proprio diritto a partecipare alla gara elettorale, chiedono che venga dichiarata la nullità/annullamento del provvedimento impugnato.

L'Ordine si è costituito con memoria di rito.

DIRITTO

La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ordine delle Province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio di inammissibilità della candidatura della Lista UNITI per l'elezione del Consiglio direttivo dell'Ordine stesso "a firma del responsabile del procedimento Francesco Ascoli del 29.08.2020 comunicata via pec il 29.08.2020".

Il primo motivo di impugnativa, con assorbenza di ogni altra questione, riguarda la "nullità/annullabilità/illegittimità dell'atto amministrativo per mancanza degli elementi essenziali. Incompetenza del sig. Francesco Ascoli. A) violazione dell'art.21-septies della l.241/1990, (l.15 del 2005); B) violazione del regolamento del collegio professionale interprovinciale tecnici sanitari radiologia medica Milano-Como-Lecco-Lodi-Monza Brianza-Sondrio; C) violazione del regolamento per l'elezione degli organi dell'ordine".

Sostiene sul punto la parte che il provvedimento di inammissibilità della candidatura della Lista UNITI, quivi impugnato, è nullo in quanto emesso da un soggetto non legittimato all'emissione. Al riguardo ha fatto presente che "Risulta per tabulas che il provvedimento impugnato è stato adottato e firmato dal Sig. Francesco Ascoli come responsabile del procedimento relativo al sindacato sulla correttezza delle candidature singole e delle liste concorrenti al rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine. Nel provvedimento impugnato il Sig. Ascoli è indicato come Responsabile di Procedimento relativo al sindacato sulla correttezza delle candidature



singole e delle liste, senza però alcun riferimento all'atto legittimante del suo potere... Nel caso di specie l'Ordine resistente non solo non ha mai comunicato a nessuno dei candidati della lista UNITI la nomina del Sig. Francesco Ascoli come responsabile del procedimento relativo al sindacato della correttezza della candidatura comunque non aveva alcuna competenza conferitagli dalla legge ad emettere un provvedimento di esclusione della candidatura della lista o del candidato singolo. Il Sig. Francesco Ascoli, ai sensi dell'art 6 L. n. 241 del '90, avrebbe dovuto limitarsi ad istruire la presentazione delle candidature limitandosi a verificare che i candidati abbiano i requisiti formali previsti dalla legge per la validità della candidatura e cioè l'iscrizione all'albo, la correttezza temporale e documentale dell'invio delle liste e in caso di mancanza di detti requisiti trasmettere gli atti all'organo competente (presidente dell'Ordine) per l'adozione del provvedimento espulsivo. Il Sig. Ascoli, quindi, non aveva alcuna competenza ad emettere il provvedimento impugnato che avrebbe dovuto essere adottato invece dal Presidente dell'Ordine, Dott. Diego Catania”.

L'eccezione è fondata.

Il procedimento elettorale de quo è inquadrabile nel *genus* dei procedimenti amministrativi, per i quali, oltre a farsi applicazione della eventuale normativa speciale, si applica anche la disciplina sul procedimento amministrativo dettata in via generale dalla legge n. 241/1990.

Un tale quadro regolamentare fa riferimento in particolare all'art. 5 della citata legge 24, a norma del quale “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale... 3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse”.

Sotto un primo profilo, con valenza di autonomo vizio del provvedimento impugnato, agli atti del giudizio non risulta che l'Ordine abbia provveduto a dare preventiva pubblicità al provvedimento di nomina del Sig. Ascoli a responsabile del procedimento, come inderogabilmente prescritto dall'art. 5, co. 3, l. 241/1990.

A fronte del riscontro di tale omissione, questa Commissione, a seguito della rilevazione del vizio, è tenuta a determinarne le conseguenze, in particolare a verificare se l'omissione comporta la invalidazione del provvedimento.

Si richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa che, facendo applicazione combinata dei commi 1 e 3 del citato art. 5, ritiene l'effetto invalidante tale vizio, ma senza alcun automatismo ovvero senza la possibilità di ritenerla una conseguenza automatica.

Infatti, se non vi è comunicazione del responsabile del procedimento, il compimento della attività demandata allo stesso e, soprattutto, il potere di adozione del provvedimento finale rimane nella legittimazione dell'organo titolato all'esercizio del relativo potere e funzione (CdS 14-12-2008, n. 6242).

Calando detti principi nel caso di specie, il Sig. Ascoli non poteva sottoscrivere il provvedimento di esclusione della Lista Uniti, non avendone per le ragioni sopra rappresentate acquisito legittimazione per la mancata pubblicità del provvedimento.

Di talché, proprio in virtù della inoperatività della norma che ne avrebbe consentito l'intervento in via suppletiva, sussiste la annullabilità dell'atto impugnato.

Sotto altro autonomo profilo agli atti del giudizio e, segnatamente, dalla documentazione depositata dall'Ordine il 01-08-2022, si rileva che il provvedimento con cui al Sig. Ascoli sono state affidate le funzioni di responsabile del procedimento non conferisce in maniera specifica, chiara ed univoca alcun potere in ordine alle determinazioni provvedimentali sulla esclusione delle liste e/o candidature, essendo stato il responsabile del procedimento delegato solo alla attività di valutazione delle candidature pervenute.

Tanto risulta dal Verbale Cons. direttivo n. 29 del 29-7-2020 depositato dall'Ordine il 01-08-2022 ed è confermato dalla nota a firma del Segretario dell'Ordine dott. Biffi del 13-8-2020, in cui è stato ribadito che il Sig. Ascoli è stato incaricato quale responsabile “... per il sindacato



[Handwritten signature]

regolarità delle singole candidature, singole e di lista...”, precisando solo che “Il controllo e la verifica sono informati alla legge 3/2018 ... nonché alla normativa sul procedimento amministrativo”.

Pertanto, in nessuno degli atti prodotti risulta il conferimento del potere specifico di adottare anche il provvedimento finale, che, stante la lettera dell’art. 5 co. 1 l. 241/1990, deve risultare in maniera espressa disgiuntamente alla competenza attribuita allo svolgimento dell’attività istruttoria.

Il carattere pregiudiziale del motivo di accoglimento del ricorso rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze.

Sussistono giustificate ragioni, per la peculiarità del caso, per compensare le spese.
P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nell’Adunanza del 4 novembre 2022

IL PRESIDENTE e RELATORE

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il

21 DIC 2022

IL SEGRETARIO

